

STATUTO FONDAZIONE CON IL SUD

(MODIFICATO DAL COLLEGIO DEI FONDATORI DEL 16 MAGGIO 2023)

Preambolo

Le Fondazioni di origine bancaria, la Consulta nazionale dei Comitati di gestione e, in rappresentanza degli enti di terzo settore, il Forum del terzo settore, la Consulta nazionale del volontariato, la CSVnet, la Con.Vol, hanno promosso la costituzione della presente Fondazione allo scopo di rafforzare e valorizzare il proprio contributo al potenziamento dell'infrastrutturazione delle regioni del Mezzogiorno, con particolare attenzione a quelle che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento CEE n.1260 del 21 giugno 1999. Attraverso forme di collaborazione e di sinergia con i diversi soggetti operanti nei territori, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, i soggetti fondatori si propongono di favorire la nascita ed il rafforzamento di comunità locali. La Fondazione Con il Sud opera nella convinzione che il capitale sociale sia una irrinunciabile premessa dello sviluppo economico ed occupazionale e che la presenza, il lavoro, le reti dei soggetti di terzo settore rappresentano un fattore decisivo nei processi di accumulazione di capitale sociale nei territori. A tal fine la Fondazione Con il Sud sperimenta interventi innovativi nei contenuti e nelle modalità di attuazione che, senza sostituirsi al ruolo delle istituzioni pubbliche, ne favoriscano una positiva evoluzione in direzione di una efficace integrazione pubblico- privato sociale nella prospettiva del bene comune.

- Articolo 1 - Fondatori

1. La fondazione "Fondazione con il Sud" è costituita dalle fondazioni di cui alla legge n. 461 del 1998 e dagli enti di terzo settore di cui al preambolo che si riconoscono, in tale contesto, nel Forum nazionale del terzo settore, e che, in qualità di Fondatori, dotano la Fondazione di un patrimonio al fine di concorrere allo sviluppo dell'infrastrutturazione sociale del Sud d'Italia.

2. In particolare, sono Fondatori:

a) le fondazioni ex lege 461/98 che partecipano alla costituzione della presente Fondazione, di seguito indicate come "Fondazioni fondatrici";

b) gli enti di terzo settore di cui al preambolo che partecipano alla costituzione della presente Fondazione attraverso il Forum nazionale del terzo settore, di seguito indicati come "Enti di volontariato fondatori";

3. Possono aderire alla Fondazione, assumendo la qualità di Fondatori di cui alla precedente lettera a), comma 2, le fondazioni ex lege 461/98 che partecipino successivamente all'atto costitutivo di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni ivi previste, con delibera assunta dal Consiglio di amministrazione.

4. Possono aderire inoltre alla Fondazione, assumendo la qualità di Fondatori di cui alla precedente lettera b), comma 2, altri soggetti del terzo settore, con delibera assunta dal Consiglio di amministrazione, su formale proposta del Forum del terzo settore.

- Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

- Articolo 3 - Scopo

1. La Fondazione è un ente morale senza fine di lucro.
2. La Fondazione ha per scopo, in attuazione di quanto contenuto nel preambolo, la promozione ed il sostegno, nell'ambito di un progetto condiviso dai Fondatori, dello sviluppo sociale ed economico delle aree geografiche di cui all'art. 1 del presente statuto.
3. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi comprese l'istituzione di imprese, con contabilità separata, o l'assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società aventi scopi riconducibili a quelli della Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi di terzi.
4. La Fondazione può effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di garanzie, che sia utile al perseguimento dello scopo statutario.
5. La realizzazione degli scopi della Fondazione può essere conseguita anche in via mediata per il tramite di altri enti.

- Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalla dotazione dei Fondatori;
 - b) da altre eventuali erogazioni o conferimenti di beni mobili e immobili che fossero disposti dai Fondatori destinati specificamente ad incremento del patrimonio;
 - c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità ed introiti di qualsiasi genere, che pervenissero ulteriormente da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;
 - d) dall'eventuale imputazione a patrimonio di avanzi di gestione.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.

- Articolo 5 - Entrate

1. La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando esclusivamente le proprie entrate.
2. Costituiscono entrate della Fondazione le rendite del patrimonio, i contributi dei Fondatori, di altri enti e di privati, anche europei ed internazionali, e ogni altro cespite non destinati a incremento del patrimonio.

- Articolo 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di indirizzo;
- e) il Direttore generale;
- f) il Collegio sindacale.

2. I membri degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone aventi i requisiti di cui all'art. 2382 c.c.

- Articolo 7 - Collegio dei Fondatori. Composizione

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dalle Fondazioni fondatrici e dagli Enti di volontariato fondatori di cui all'art. 1, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

- Articolo 8 - Competenze del Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti, scelti nell'ambito dello stesso, e ne determina i compensi;
- b) nomina, previa determinazione del loro numero e salvaguardando la parità delle rappresentanze delle due categorie di Fondatori di cui al successivo art. 9, comma 5, i membri del Consiglio di amministrazione e ne determina i compensi;
- c) revoca gli amministratori per giusta causa ed esercita nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- d) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale e ne stabilisce il compenso; esercita nei loro confronti l'eventuale azione di responsabilità;
- e) nomina e revoca il Revisore contabile e ne stabilisce il compenso;
- f) approva, a maggioranza qualificata dei due terzi, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le modifiche dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- g) approva il bilancio, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- h) definisce la procedura di nomina dei componenti il Comitato di indirizzo e ne determina il numero;

i) delibera, a maggioranza qualificata dei quattro quinti, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le proposte di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché di scioglimento.

l) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato di indirizzo.

- Articolo 9 - Convocazione e modalità di voto

1. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. La riunione può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

* sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero idonei sistemi di collegamento anche attraverso piattaforme telematiche.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, nel qual caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato anche su richiesta scritta di cinque componenti del Comitato di indirizzo. La convocazione, fatta dal Presidente, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere inviata ai Fondatori almeno 15 giorni prima dell'adunanza via raccomandata AR o e-mail o PEC. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il termine è ridotto a 3 giorni, e la convocazione può parimenti essere spedita via raccomandata AR o e-mail o PEC.

2. Hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio tutti i Fondatori, che sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

3. Il Collegio dei Fondatori può adottare a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

4. Alle riunioni del Collegio dei Fondatori partecipa il Collegio sindacale e possono assistere, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione, con esclusione delle sedute nelle quali si nominano gli amministratori, nonché i membri del Comitato di indirizzo.

4. bis Al Collegio dei Fondatori, oltre al Forum nazionale del terzo settore, partecipano senza diritto di voto anche gli altri Enti di volontariato fondatori di cui al preambolo.

5. I Fondatori sono distinti in due categorie:

a) le Fondazioni fondatrici;

b) gli Enti di volontariato fondatori.

6. A ciascuna categoria di Fondatori viene attribuito un numero di voti elettorali pari al 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti spettanti complessivamente ai Fondatori (voto ponderato).

7. I voti elettorali spettanti a ciascuna categoria vengono ripartiti in parti uguali fra i Fondatori con arrotondamento all'unità superiore, garantendo comunque la parità dei diritti di voto alle diverse categorie di Fondatori in ogni assemblea.

8. Il voto segreto non è ammesso.

9. E' ammesso il voto per delega nell'ambito della medesima categoria di Fondatori ed ogni Fondatore può essere portatore di massimo cinque deleghe.

10. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono possono essere definite con un eventuale regolamento.

11. Per la nomina degli organi della Fondazione il Collegio dei Fondatori procede a distinte votazioni, per la quota espressione delle Fondazioni fondatrici e per la quota espressione degli Enti di volontariato fondatori, alle quali partecipano separatamente i Fondatori rispettivamente interessati.

12. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori di ogni categoria. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

- Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da otto membri nominati dal Collegio dei Fondatori, con le modalità stabilite dall'art. 9, comma 11, di cui quattro membri espressione delle Fondazioni fondatrici e quattro membri espressione degli Enti di volontariato fondatori.

2. Non può essere nominato Presidente chi esercita funzioni di amministrazione presso i Fondatori di cui al precedente art. 1.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione ivi compreso il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Decade dalla carica l'amministratore che, senza giustificato motivo scritto, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di nomina del Collegio dei Fondatori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto della composizione di cui al comma 1. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei Fondatori, che provvederà alla sostituzione definitiva, in conformità alle previsioni del precedente comma 1.

6. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

7. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori, o il Presidente del Collegio sindacale, provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei Fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.

- Articolo 11 - Requisiti degli amministratori

1. Possono essere nominati amministratori coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità, esperienza e competenza maturata nella organizzazione e nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di intervento della Fondazione.

- Articolo 12 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione della Fondazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione ed in particolare:

a) predisporre il bilancio, con gli allegati di cui al successivo art. 20, comma 2, relativo all'esercizio scaduto e lo trasmette, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del Collegio dei Fondatori, al Revisore contabile;

b) predisporre e approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il budget per l'anno successivo e lo trasmette al Comitato di indirizzo per la definizione, entro il 31 dicembre dello stesso anno, del relativo documento programmatico annuale;

b-bis) predisporre gli strumenti per l'attuazione delle linee di intervento contenute nel documento programmatico annuale, definendone le modalità operative;

c) nomina il Direttore generale determinando la natura e la durata del rapporto e la retribuzione; assume e licenzia il personale della Fondazione;

d) delibera le proposte di modifica dello statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione nei modi di legge;

e) verifica il permanere ed il venir meno dei requisiti statutari per la carica di membro del Consiglio di amministrazione ed adotta, sentito il Collegio sindacale, i provvedimenti conseguenti;

f) approva i propri eventuali regolamenti interni;

g) determina gli investimenti, anche in titoli mobiliari, della Fondazione, che devono garantire sia un'adeguata redditività, al fine di assicurare i flussi finanziari necessari alle operazioni di erogazione dei fondi, sia la preservazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato di indirizzo tenendo conto di criteri etici;

h) delibera l'attività erogativa della Fondazione;

i) predispone i criteri per le verifiche in ordine ai programmi di intervento approvati, individuando le modalità di controllo con valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi rispetto agli obiettivi annunciati, ove possibile;

j) determina la modalità e la tempistica di rendicontazione dei progetti relativi all'attività istituzionale della Fondazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare, oltre che a propri componenti, al Direttore generale, a dipendenti della Fondazione ed a terzi, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

- Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà più uno dei membri o il Collegio sindacale. Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, nel qual caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore generale, che svolge funzioni di segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.

5. Il Consiglio di amministrazione può disciplinare con regolamento il proprio funzionamento.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e l'avviso di convocazione, comunicato mediante raccomandata AR o e-mail o PEC deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di cui sopra è ridotto a 2 giorni. È altresì consentito stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In questo caso nell'avviso di convocazione, al posto luogo fisico di svolgimento della riunione, saranno indicate le modalità di collegamento della medesima, salva la facoltà di fornire le relative specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione.

7. In assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio sindacale.

- Articolo 14 - Presidente della Fondazione

1. Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento della Fondazione.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Comitato di indirizzo, proponendo le materie da trattare, senza però avere diritto di voto;

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, può delegare di volta in volta e per singoli atti, ovvero, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di amministrazione o al Direttore generale.

3.bis Può assumere, nell'interesse esclusivo della Fondazione e solo nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendola alla ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni vicarie il Vice-Presidente più anziano per nomina o, a parità, il più anziano d'età, se nominati, o in caso di loro assenza o impedimento il consigliere più anziano d'età; nel Comitato di indirizzo, il componente designato dal Comitato di indirizzo stesso.

- Articolo 15 - Comitato di indirizzo

1. La Fondazione è dotata di un Comitato di indirizzo composto da dodici a venti membri scelti tra persone con adeguate competenze coerenti con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3, a cui è riconosciuto un gettone di presenza fissato dal Collegio dei Fondatori, ad eccezione di quanto disposto al comma 4, e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della loro attività, e così designati:

- da sei a dieci dall'ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni fondatrici;

- da sei a dieci dagli Enti di volontariato fondatori.

2. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di norma una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri o il Collegio sindacale. L'avviso di convocazione, comunicato mediante raccomandata AR o e-mail o PEC deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del documento programmatico annuale, il termine di cui sopra è ridotto a 2 giorni.

2.bis È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di indirizzo si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. L'intervento

mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, nel qual caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

3. Il Comitato di indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

4. Il Comitato di indirizzo costituisce, a fini tecnico-organizzativi, un proprio Coordinamento composto dal Presidente e da quattro membri scelti nel proprio seno, di cui due espressione delle Fondazioni fondatrici e due degli Enti di volontariato fondatori. Il Coordinamento esamina e istruisce gli argomenti sottoposti al Comitato di indirizzo. Ai membri del Coordinamento spetta oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, un'indennità annua nella misura fissata dal Collegio dei Fondatori.

5. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

6. Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Comitato, alla designazione provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione che verrà inviata dal Presidente della Fondazione, l'ente che in origine aveva espresso la designazione del membro da sostituire. In caso di inerzia nelle designazioni, provvede in via esclusiva il Collegio dei Fondatori, nel rispetto delle componenti di cui al comma 1. Il componente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.

7. Qualora dovesse venire a mancare, per dimissioni o per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Comitato, l'intero Comitato di indirizzo decade automaticamente e il Presidente provvede a richiedere immediatamente la designazione secondo quanto previsto dal comma 1. L'ente interessato alla designazione provvede entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia nelle designazioni, provvede in via esclusiva il Collegio dei Fondatori, nel rispetto delle componenti di cui al comma 1.

8. Per la validità della seduta del Comitato di indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

9. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore generale, che svolge funzioni di segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.

- Articolo 16 - Competenze del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo definisce gli indirizzi e i criteri generali e predispone i documenti programmatici, anche pluriennali, di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi della medesima e in particolare:

a) elabora il documento pluriennale di attività della Fondazione su un orizzonte temporale di tre anni;

a-bis) esprime un parere motivato sulle proposte del Consiglio di amministrazione in merito all'assunzione e alla dismissione di partecipazioni di controllo in società operanti negli ambiti di intervento della Fondazione;

b) redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base del budget predisposto dal Consiglio di amministrazione, il documento programmatico annuale concernente gli obiettivi e le linee di intervento per l'esercizio successivo, nell'ambito del documento pluriennale definitivo;

c) aggiorna annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il documento pluriennale di attività di cui alla precedente lettera a), anche sulla base degli obiettivi conseguiti;

c-bis) definisce i criteri e le modalità generali che presiedono allo svolgimento dell'attività erogativa, al fine di favorire la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

d) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento.

2. Per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati il Comitato di indirizzo si avvale della struttura della Fondazione e delle risorse destinate a tale scopo nel budget annuale.

3. Il Comitato di indirizzo può disciplinare con proprio regolamento le modalità di funzionamento.

-Articolo 16 bis - Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica

1. Non possono essere nominati Presidente, consigliere di amministrazione, componente il Comitato di indirizzo e, se nominati, decadono dal loro ufficio soggetti titolari dei seguenti incarichi, o che li abbiano ricoperti nell'anno precedente la nomina:

- componente del governo nazionale;
- parlamentare nazionale e sovranazionale;
- presidente, assessore, consigliere regionale;
- presidente, assessore provinciale e, per le regioni oggetto di intervento della Fondazione, consigliere provinciale;
- sindaco, assessore, consigliere dei comuni superiori a 15.000 abitanti delle regioni oggetto di intervento della Fondazione;
- ruolo esecutivo o direttivo di partito a livello nazionale e regionale e, per le regioni oggetto di intervento della Fondazione, a livello provinciale.

Dalla carica di consigliere, Presidente o di componente il Comitato di indirizzo si decade altresì al momento della candidatura a una delle cariche di cui sopra.

- Articolo 17 - Direttore generale

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, scelto fra coloro che abbiano una esperienza documentata di almeno tre anni per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.

2. Il Direttore generale:

a) cura la gestione della Fondazione;

b) collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Comitato di indirizzo nella preparazione e lo sviluppo dei programmi di attività della Fondazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- c) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) esercita le funzioni di segretario degli organi collegiali, avvalendosi eventualmente della collaborazione di dipendenti della Fondazione;
- e) esercita le altre funzioni che gli siano espressamente delegate dal Consiglio stesso.

- Articolo 18 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Ai sindaci si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile in tema di responsabilità.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
3. I componenti del Collegio sindacale devono assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori.
5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399, comma 1, cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
6. I sindaci restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
8. Il Collegio sindacale predispose una relazione annuale sull'attività di vigilanza esercitata, che viene presentata al Collegio dei Fondatori in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

- Articolo 19 - Revisore contabile

1. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ed è nominato dal Collegio dei Fondatori e per la prima volta in sede di atto costitutivo.
2. I soggetti incaricati del controllo rispondono per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Ad essi si applica l'art. 2409-sexies del codice civile.

3. Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Fondazione.

5. L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.

6. Il Revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies cod. civ.

7. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Collegio dei Fondatori per la nomina di un nuovo Revisore.

8. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

- Articolo 20 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il successivo 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno, quando lo richiedono particolari esigenze, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Revisore contabile e dalla relazione del Collegio sindacale, viene trasmesso al Collegio dei Fondatori almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

- Articolo 21 - Estinzione della Fondazione

1. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 del codice civile, il Collegio dei Fondatori nominerà uno o più liquidatori.

2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue sono devolute, ai sensi dell'art. 31, primo comma, codice civile, ai Fondatori di cui al precedente art. 1. La ripartizione avviene in proporzione ed entro il limite massimo degli apporti effettivamente conferiti al Fondo di dotazione rivalutati degli interessi legali dal momento del versamento.

3. Al termine della ripartizione di cui al comma 2 tra i Fondatori, ove vi fossero attività residue ulteriori, esse sono devolute secondo le determinazioni del Collegio dei Fondatori a programmi o progetti coerenti con gli scopi di cui al precedente art. 3 e finalizzati a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari, proposti da enti del terzo settore.

- Articolo 22 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale secondo il regolamento della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto di numero 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera arbitrale di Roma.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

- Articolo 23 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini del computo del numero dei mandati, vengono considerati tutti i mandati (anche già svolti), a prescindere dalla loro durata.